

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 756)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1969

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate Amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea (che ribadivano l'obbligo per l'Italia di provvedere, in conformità delle disposizioni già vigenti per i suddetti territori, al pagamento delle liquidazioni e delle pensioni agli ex dipendenti statali civili e militari di quei territori), come da legge 2 novembre 1955, n. 1117, il Governo italiano procedeva al pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile eritreo e libico già dipendente dalle cessate amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

Le disposizioni previste nella suddetta legge venivano estese alla Somalia con legge n. 1053 del 22 ottobre 1957. La legge 16 dicembre 1961, n. 1463, venne poi a dettare norme per la concessione della pensione di lungo servizio per gli ex militari libici ed eritrei con oltre 25 anni di servizio

(di cui gli ultimi 15 consecutivi) e per la corresponsione di una gratifica *una tantum* per coloro che avessero invece compiuto dieci o più anni di servizio, senza però raggiungerne 25.

In virtù delle citate leggi e delle disposizioni vigenti nei suddetti tre territori già in diretta amministrazione italiana, al personale civile di ruolo eritreo, libico e somalo, veniva concesso un trattamento di liquidazione e di gratificazione di fine servizio. Agli ex militari veniva invece praticato un trattamento di pensione di « lungo servizio », oppure di pensione « di invalidità » per quelli di essi la cui infermità fosse ascrivibile alle categorie 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, mentre veniva prevista soltanto una liquidazione *una tantum* per gli ex militari la cui infermità fosse ascrivibile alla 4<sup>a</sup> categoria.

Tali pensioni, calcolate in base alle paghe percepite dagli ex militari nel 1941, pur con la corresponsione di premi aggiuntivi ai ratei di pensioni nella misura di venti

volte alla data del 1° gennaio 1956, si dimostrarono tuttavia di ben esiguo importo fin dall'inizio della loro corresponsione, sia pur tenendo conto del costo della vita nei tre territori e del modesto livello locale delle retribuzioni.

Tale situazione, ulteriormente aggravatasi per le svalutazioni delle monete in questi ultimi anni, per il forte aumento del costo della vita in Eritrea, Libia e Somalia e per il peggiorare — anche in ragione della loro progrediente età — delle già precarie condizioni di salute degli ex militari, non ha mancato di suscitare da anni le reiterate proteste degli interessati anche per il tramite delle nostre Rappresentanze in quei Paesi, proteste che si sono venute sempre più intensificando da quando il Governo italiano ha ripreso concretamente in esame il problema delle pensioni di guerra a favore dei cittadini italiani, con una prima rivalutazione delle stesse pensioni ai sensi della legge 18 maggio 1967, n. 318, e poi con un'altra ben più sostanziale rivalutazione ai sensi della legge 13 marzo 1968, n. 313.

Si tenga presente che la pensione percepita oggi da uno jusbasci (parificabile ad un maresciallo) invalido di 1<sup>a</sup> categoria è

di lire 11.556 mensili e quella di un ascari invalido di 3<sup>a</sup> categoria è di lire 3.276 mensili; che la pensione di lungo servizio per uno jusbasci con 40 anni di servizio è di circa 6.000 lire e quella di un ascari con 25 anni di servizio non supera le 1.500 lire mensili.

È anche da notare che le pensioni di questi ex militari non sono reversibili e che il loro numero va sempre più assottigliandosi con il passare degli anni, talchè oggi — su un totale di circa 6.000 pensioni concesse in origine — i pensionati ancora in vita sono meno di 4.000.

Per quanto concerne il beneficio derivante ai suddetti ex militari dalla legge in questione e la decorrenza del beneficio stesso, il disegno di legge prevede di raddoppiare, a partire dal 1° gennaio 1969, gli assegni in godimento da parte degli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1968 ed a carico del capitolo 3031 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge è stata accantonata la somma di lire 300.000.000 sul fondo globale di parte corrente, capitolo n. 3523, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053 e 16 dicembre 1961, n. 1463, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1968, s'intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1969.

## Art. 2.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.